

DELIBERA N. 286/12/CSP
CONFERMA DELLA DELIBERA N. 364/12/CSP DEL 2 AGOSTO 2012 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CANALE ITALIA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE CANALE ITALIA PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL' ART. 1, COMMA 26 DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 23 DICEMBRE 1996, N. 650

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS recante "*Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*" e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 364/12/CSP del 2 agosto 2012 che ha ordinato alla società Canale Italia S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Canale Italia di pagare la sanzione amministrativa di euro 51.646,00 al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

PREMESSO che la società Canale Italia S.r.l. ha presentato, con nota acquisita al prot. n. 50311 in data 8 ottobre 2012, istanza di revoca in sede di autotutela della delibera n. 364/12/CSP, eccependo quanto segue. La società Canale Italia S.r.l. esercita l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale e non satellitare, a differenza di quanto ritenuto con la delibera n. 364/12/CSP, in quanto i programmi televisivi oggetto prima della contestazione n. 28/12/DICAM del 21 marzo 2012 e poi della citata delibera n. 364/12/CSP sono stati diffusi via satellite non a seguito del rilascio dell'apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, delibera n. 127/00/CONS e successive modifiche ed integrazioni, bensì in virtù della notifica della ritrasmissione simultanea ed integrale della programmazione televisiva al Ministero per lo Sviluppo Economico, già Ministero delle Comunicazioni, in data 10 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 127/00/CONS e successive modifiche ed integrazioni; di conseguenza, l'entità della sanzione da irrogare deve essere calcolata sulla base della disposizione contenuta nell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 che prevede la riduzione delle sanzioni ad un decimo nei confronti degli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale;

RILEVATO che con nota (prot. n. 51483) del 16 ottobre 2012 sono stati comunicati alla società Canale Italia S.r.l. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame sopra menzionata;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né specifiche osservazioni, ai fini di una rivalutazione degli elementi e delle informazioni inizialmente prodotti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame;

CONSIDERATO che tanto la diffusione dei programmi televisivi via satellite in forza dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 3 della citata delibera, quanto la trasmissione simultanea via satellite degli stessi già diffusi su frequenze terrestri, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 177/05 e successive modiche ed integrazioni e dell'art. 9 della delibera n. 127/00/CONS e successive modifiche ed integrazioni comporta l'estensione dell'ambito territoriale dell'emittente televisiva da locale a nazionale, essendo le reti satellitari per definizione sovranazionali in virtù del cd. cono d'ombra del satellite impiegato per la diffusione del segnale;

CONSIDERATO che ai programmi locali irradiati in simulcast via satellite, al pari della diffusione dei programmi televisivi stessi a seguito del rilascio della citata autorizzazione, trova applicazione il regime giuridico previsto per l'emittenza nazionale compresa l'esclusione dal beneficio della riduzione di un decimo delle sanzioni amministrative;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono gli estremi per l'applicazione del beneficio di cui all'art. 51, comma 5, d.lgs. 177/05 alla società Canale Italia S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Canale Italia;

RITENUTO di confermare quanto ordinato nei confronti della società Canale Italia S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Canale Italia con l'adozione, in data 2 agosto 2012, della delibera n. 364/12/CSP;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Di confermare la delibera n. 364/12/CSP del 2 agosto 2012;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
3. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

f.f. IL PRESIDENTE
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria

